




AUTORITA' PORTUALE TARANTO

Oggetto:

VASCA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI DI RISULTA DEI DRAGAGGI PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA



Titolo:			Elaborato:		
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO			R3		
Percorso:		Revisioni:	Data:		Scale:
File:		1	26 Aprile 2006		

Progettista

Ing. Marco Tartaglino

Collaboratori alla Progettazione:

Servizi di Ingegneria

MODIMAR S.r.l.

Responsabile del Procedimento:

Ing. Domenico Daraio

**AUTORITA' PORTUALE
TARANTO**

Ente di diritto pubblico - legge 28 gennaio 1994 n. 84- Porto Mercantile - Taranto
tel. (099)4711611 - fax. (099)4706977

**VASCA DI CONTENIMENTO DEI MATERIALI
PROVENIENTI DAGLI SCAVI DEL PORTO DI TARANTO**

**PROGETTO DEFINITIVO DI BONIFICA DELL'AREA A MARE COMPRESA TRA
PUNTA RONDINELLA E LO YARD EX-BELLELI**

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

INDICE

CAPITOLO I NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 1 OGGETTO DELL'APPALTO	3
Art. 2 AMMONTARE DELL'APPALTO	3
Art. 3 CATEGORIE DELLE OPERE COSTITUENTI L'APPALTO	4
Art. 4 DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE	4
Art. 5 FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE	4
CAPITOLO II NORME GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO	5
Art. 6 DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO	5
Art. 7 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI	5
Art. 8 CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO	6
Art. 9 VARIAZIONI ALLE OPERE APPALTATE	6
Art. 10 ECCEZIONI DELL'APPALTATORE	6
Art. 11 CONTENZIOSO	7
Art. 12 OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO TERZI	7
Art. 13 RAPPRESENTANTE E DOMICILIO DELL'APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE	7
Art. 14 AREE DI CANTIERE	7
Art. 15 CAUZIONE DEFINITIVA	8
Art. 16 COPERTURE ASSICURATIVE	8
Art. 17 ONERI A CARICO DELL'IMPRESA	9

Art. 18 OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO – DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE – SUBAPPALTO	11
Art. 19 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI	12
Art. 20 DIFESA DELL'AMBIENTE	12
CAPITOLO III TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE	13
Art. 21 ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI	13
Art. 22 CONSEGNA DEI LAVORI	13
Art. 23 PROGRAMMA DEI LAVORI	13
Art. 24 TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO	13
Art. 25 CRONOPROGRAMMA	14
Art. 26 SOSPENSIONI E PROROGHE	14
Art. 27 VERIFICHE IN CORSO D'OPERA CONSEGNA E COLLAUDO DELLE OPERE	14
Art. 28 MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO	15
CAPITOLO IV DISCIPLINA ECONOMICA	16
Art. 29 ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE	16
Art. 30 PAGAMENTI IN ACCONTO E CONTO FINALE	16
Art. 31 COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE	16
Art. 32 PREZZI UNITARI	16
CAPITOLO V DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA	18
Art. 33 NORME DI SICUREZZA GENERALI	18
Art. 34 SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO	18
Art. 35 PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO	18
CAPITOLO VI MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO	19
Art. 36 LIVELLO MEDIO DEL MARE	19
Art. 37 TRACCIAMENTO DELLE OPERE E SEGNALAZIONI	19
Art. 38 BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI	19
Art. 39 NATURA DEI MATERIALI DA DRAGARE	20
Art. 40 DRAGAGGIO	20
Art. 41 DESTINAZIONE DEI MATERIALI SCAVATI	21
Art. 42 LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI	22
CAPITOLO VII NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI	23
Art. 43 NORME GENERALI	23
Art. 44 ESCAVO	23
Art. 45 CONFERIMENTO DEL MATERIALE A TERRA NELLE VASCHE IMPERMEABILI	23
CAPITOLO VIII ELENCO PREZZI	24
Art. 46 ELENCO DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE IN BASE ALLE QUALI SARANNO PAGATI I LAVORI A CORPO	24

CAPITOLO I

NATURA E OGGETTO DELL'APPALTO

Art. 1

OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per la bonifica dei sedimenti nell'area a mare compresa tra lo Yard ex-Belleli e Punta Rondinella nel porto di Taranto.

L'Impresa si obbliga ad eseguire i lavori di cui sopra secondo il progetto redatto ed approvato dalla Autorità Portuale e secondo le indicazioni che in corso di lavoro saranno fornite dalla Direzione dei lavori e sotto l'osservanza delle disposizioni del vigente Capitolato Generale d'Appalto approvato con D. M. n° 145 del 19.04.2000, nonché del Regolamento n° 554 del 21.12.1999 e delle vigenti Leggi per la esecuzione dei lavori per conto dello Stato.

Essa è inoltre personalmente responsabile e deve rispondere direttamente tanto verso lo Stato e l'Autorità Giudiziaria, quanto verso gli operai o chiunque altro, dei danni alle persone ed alle cose - qualunque ne sia la causa - rimanendo inteso che in caso di disgrazia o infortunio, deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a compenso.

L'Impresa è, inoltre, tenuta ad osservare e fare osservare dai suoi operai e dipendenti le disposizioni di ordine interno, che fossero comunicate dalla Stazione Appaltante.

Art. 2

AMMONTARE DELL'APPALTO

L'importo complessivo dei lavori a misura e dei lavori ed oneri compensati a corpo ammonta presuntivamente a Euro 136.367,05 136 (diconsi centotrentaseimilatrecentosessantasette/05 centesimi).

I costi attinenti gli apprestamenti e le attrezzature da attuare per garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente ammontano a Euro 5.000,00 (diconsi cinquemila/00 centesimi) e ai sensi dell'art. 31 comma 2 L. 109/94 non sono soggetti al ribasso d'asta.

Pertanto l'importo a base d'asta, soggetto al ribasso d'asta, ammonta a Euro 141.367,05 (diconsi centoquarantunomilatrecentosessantasette/05 centesimi).

Nel seguente prospetto sono riportate le categorie dei lavori da compensare misura e dei lavori da compensare a corpo con le relative percentuali di incidenza sull'importo complessivo dei lavori a corpo (come previsto dall'articolo 45, comma 6, del D.P.R. 554/1999):

Dragaggio	104.665,87	76.75%
Carico, trasporto e scarico nell'ambito del cantiere	31.701,18	23.25%
TOTALE LAVORI A CORPO	136.367,05	100.00%
TOTALE ONERI SICUREZZA		5.000,00

4) SOMME A BASE D'APPALTO

Importo complessivo appalto	141.367,05
Importo complessivo lavori a corpo al netto degli oneri diretti della sicurezza e soggetto a ribasso	136.367,05
Importo complessivo oneri per la sicurezza non soggetto a ribasso	5.000,00

Le cifre del precedente prospetto, che indicano l'importo presuntivo dei lavori a corpo, fissi ed invariabili, soggetti al ribasso d'asta, potranno variare tanto in più quanto in meno per effetto di variazioni nelle rispettive quantità, e ciò tanto in via assoluta quanto nelle reciproche proporzioni, con l'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti negli articoli 10, 11, e 12 del Capitolato Generale approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145.

Art. 3
CATEGORIE DELLE OPERE COSTITUENTI L'APPALTO

Con riferimento all'art. 30, comma 1, del D.P.R. 25 gennaio 2000 n. 34, la categoria delle opere previste che identifica i lavori da appaltare è la seguente:

OG 7 Opere marittime

L'Impresa appaltatrice dovrà essere iscritta all'Albo Nazionale delle Imprese che esercitano la gestione dei rifiuti, ex art. 30 del D.L. 22/97.

Per eventuali subappalti, vale la normativa stabilita dall'art. 18 della legge n°55 del 19.03.1990 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quanto disposto dall'art. 141 del DPR 554 del 21.12.1999 e dall'art. 34 della legge 109 del 11.02.1990. Gli affidatari degli eventuali subappalti devono essere in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3-bis, della Legge n. 55/90 è fatto obbligo all'aggiudicatario di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a favore dei subappaltatori e/o cottimisti copia delle fatture quietanzate da questi ultimi.

Art. 4
DESIGNAZIONE SOMMARIA DELLE OPERE

Le opere oggetto dell'appalto vengono qui di seguito riassunte, salvo più precise indicazioni che risultano dagli elaborati progettuali, e quanto verrà meglio precisato, all'atto esecutivo, dalla Direzione Lavori.

- a) Rimozione subacquea di 2.545,50 m³ di sedime con concentrazioni di inquinanti superiori al 90% dei limiti della colonna b, tabella 1, allegato 1 al D.M. 471/99 e sua collocazione a terra all'interno di una vasca impermeabile esistente;
- b) Rimozione subacquea di 7.848,33 m³ di sedime con concentrazioni di inquinanti inferiori al 90% dei limiti della colonna b, tabella 1, allegato 1 al D.M. 471/99 ma superiore ai limiti della tabella delle soglie di intervento e sua collocazione a terra all'interno di una vasca impermeabile esistente;

Il volume totale di materiale che sarà dragato è pari a circa 10.393,83m³.

Le operazioni di escavo saranno eseguite con una draga meccanica con benna idraulica a tenuta stagna e pozzo di carico stagno

Il materiale dragato dovrà essere scaricato a terra e trasportato, a mezzo camion con cassone a tenuta stagna, in due distinte vasche impermeabile esistenti all'interno del terrapieno dello Yard ex-Belleli.

Per il dragaggio dovranno essere adottati i moderni sistemi di controllo ed i metodi di escavo, quali:

- minimizzazione della produzione di torbidità e della dispersione di contaminanti, sul base delle migliori tecnologie disponibili e delle indicazioni che verranno fornite dagli organi di controllo;
- schermature delle aree sottoposte a dragaggio mediante panne che limitano la circolazione del materiale in sospensione;

Prima di iniziare lo scavo dovrà essere eseguita la bonifica bellica dei fondali in conformità delle direttive fornite dalle Autorità competenti.

Per maggior dettaglio delle opere da realizzare si rimanda agli elaborati progettuali.

Art. 5
FORMA E DIMENSIONI DELLE OPERE

La forma e le principali dimensioni delle opere che formano oggetto dell'appalto risultano dai seguenti disegni, indicazioni ed elaborati, allegati al contratto, salvo quanto verrà meglio precisato all'atto esecutivo dalla Direzione dei lavori.

Tav. 1 Corografia

Tav. 2 Planimetria stato attuale

Tav. 3 Aree da bonificare – Ubicazione sezioni di computo

Tav. 4 Aree da bonificare - Sezioni di computo B1 – B2 – B3 – B4

Tav. 5 Aree da bonificare - Sezioni di computo B5 – B6 – B7 – B8

CAPITOLO II

NORME GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

Art. 6

DISPOSIZIONI GENERALI RIGUARDANTI L'APPALTO

L'Appaltatore dovrà rispettare le seguenti disposizioni:

- a) L'Appaltatore è tenuto alla piena osservanza, rimossa ogni eccezione al riguardo, delle norme stabilite dal Regolamento per la Direzione, Contabilità e Collaudazione dei lavori per conto dello Stato, approvato con D. P. R. 21.12.1999 n° 554, di quelle del Capitolato Generale approvato con D. M. 19.04.2000 n° 145, salvo che norme meramente permissive in esso contenute non siano in contrasto con quelle del presente Capitolato Speciale d'Appalto.
- b) Il prezzo a corpo offerto dall'impresa si intende, rimossa ogni eccezione al riguardo, fisso ed invariabile, e comprensivo di tutti gli oneri, magisteri, fornitura di mezzi, il personale impiegato, gli utili e le spese che l'Appaltatore dovrà, comunque, sostenere nell'esecuzione dei lavori, per conseguire i risultati chiesti nella descrizione dei lavori stessi.
- c) I lavori saranno diretti e presenziati da un tecnico qualificato della Ditta appaltatrice.
- d) I lavori sono da eseguirsi sotto la responsabilità dell'Appaltatore a tutti gli effetti civili e penali, restando sollevata la Stazione Appaltante nonché le Amministrazioni dello Stato interessate, da tutti i danni, di qualsiasi natura e genere, dipendenti dalla esecuzione dei lavori che avessero a verificarsi, direttamente e/o indirettamente e ciò vale anche nei confronti di terzi, in genere.
- e) In caso di ritrovamento di reperti archeologici dovrà esserne avvisata tempestivamente sia la D.L. che la competente Sovrintendenza.
- f) L'osservanza di tutte le Leggi e disposizioni stabilite per le assicurazioni degli operai, contro gli infortuni sul lavoro e per la prevenzione degli infortuni ed inoltre delle Leggi per combattere la delinquenza di tipo mafioso con speciale riferimento all'art. 18 della Legge 19 Marzo 1990, n°55 e successive integrazioni.
- g) L'impresa dovrà organizzare l'esecuzione delle opere previste in progetto su tre turni lavorativi al fine di completare il lavoro celermente e rendere quanto prima disponibile l'utilizzo delle opere.

Art. 7

DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E REGOLAMENTI

Fanno parte integrante del contratto di appalto i seguenti documenti:

- a) il Capitolato generale di appalto approvato con D.M. LL.PP. 19 aprile 2000 n. 145 (anche se materialmente non annesso);
- b) il presente Capitolato Speciale di Appalto (art. 45, comma 2 Regolamento Generale);
- c) gli elaborati grafici del progetto (art. 16, comma 5 della legge 109/1994-98 e art. 110 del Reg. Gen.);
- d) il Cronoprogramma (art. 42 Regolamento di attuazione della legge quadro 109/1994)
- e) le Leggi, i Decreti, i Regolamenti e le Circolari Ministeriali emanate e vigenti alla data di esecuzione dei lavori;
- i) le norme emanate del C.N.R., le norme U.N.I., le norme A.G.I. , le norme C.E.I., ed i testi citati nel presente Capitolato Speciale d'Appalto;

L'Amministrazione si riserva la facoltà di consegnare all'Impresa durante il corso dei lavori, altri elaborati e particolari costruttivi che dovessero occorrere per la perfetta realizzazione delle opere.

Oltre a quanto previsto dal presente Capitolato Speciale, rimane espressamente convenuto che sono da applicarsi all'appalto stesso tutte le leggi e regolamenti vigenti ed emanate in corso d'opera ed in particolare:

- la legislazione in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro (legge n° 547 del 27 aprile 1955 e DPR n° 626 del 19 settembre 1994 e DLg 494/96);
- le Leggi e i regolamenti vigenti relativi alla assunzione, trattamento economico, assicurativo e previdenziale della manodopera.

Il Committente in caso di accertata inadempienza da parte dell'Impresa a quanto sopra, si riserva il pieno diritto di sospendere tutti o in parte, i pagamenti maturati fino a quando l'Impresa stessa avrà soddisfatto nella maniera più completa gli obblighi assunti.

In caso di emissione di nuove normative inerenti un qualsiasi aspetto sostanziale dell'appalto, l'Impresa è tenuta a darne immediatamente comunicazione all'appaltatore, dovrà adeguarvisi e l'eventuale costo supplementare, sarà riconosciuto solo se la data di emissione della norma risulterà posteriore alla data di aggiudicazione dell'Appalto.

Qualora le prescrizioni del presente Capitolato fossero più restrittive delle norme, l'Impresa dovrà attenervisi.

Non fanno parte degli allegati al contratto, ai sensi dell'art. 110, c. 2 del Regolamento Generale, le analisi dei prezzi e il computo metrico estimativo, né qualsiasi altro elenco di prezzi od elaborato tecnico-contabile comunque e da chiunque redatto. Tali documenti sono redatti al solo scopo del riscontro sulle offerte che i concorrenti presenteranno alla gara.

E' fatto divieto all'Appaltatore, ed ai suoi collaboratori, dipendenti e prestatori d'opera, di fare o autorizzare terzi ad esporre o diffondere riproduzioni fotografiche e disegni delle opere appaltate, e di divulgare, con qualsiasi mezzo, notizie e dati di cui Egli sia venuto a conoscenza per effetto dei rapporti con l'Amministrazione.

Art. 8

CONOSCENZA DELLE CONDIZIONI DI APPALTO

L'assunzione dell'appalto di cui al presente Capitolato da parte dell'Impresa implica in essa la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme particolari e generali che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all'opera, quali la natura del suolo e del sottosuolo, la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la distanza da cave di adatto materiale, la presenza o meno di acque negli scavi o di acque da utilizzare per i lavori, ovvero da allontanare, la distanza di adatti scarichi a rifiuto ed in generale di tutte le circostanze generali e particolari che possono aver influito nel giudizio dell'Impresa circa la convenienza di assumere l'opera in rapporto al ribasso offerto sui prezzi stabiliti dall'Amministrazione.

Art. 9

VARIAZIONI ALLE OPERE APPALTATE

Le indicazioni di cui al Capitolato Speciale ed i disegni allegati al contratto, a norma dell'art. 110 del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni, approvato con D.P.R. n°554 del 21 dicembre 1999, definiscono l'ubicazione, il tipo e la consistenza qualitativa e quantitativa delle opere comprese nell'appalto e le relative modalità di esecuzione.

L'Amministrazione si riserva perciò la insindacabile facoltà di introdurre nelle opere, all'atto esecutivo, quelle migliorie che riterrà opportune, nell'interesse della buona riuscita e della economia dei lavori, senza che l'Appaltatore possa trarne motivi per avanzare pretese di compensi ed indennizzi, di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel vigente Capitolato generale approvato con il D.M. LL.PP. n. 145 del 19 aprile 2000 e nel presente Capitolato speciale.

L'Appaltatore non può, per nessun motivo, introdurre di propria iniziativa variazioni e/o addizioni ai lavori assunti in confronto alle previsioni contrattuali; delle variazioni e/o addizioni introdotte se non disposte dal Direttore dei lavori e preventivamente approvate dalla Stazione Appaltante nel rispetto delle condizioni e dei limiti indicati all'articolo 25 della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni, potrà essere ordinata l'eliminazione a cura e spese dell'Appaltatore stesso, salvo il risarcimento dell'eventuale danno arrecato all'Amministrazione.

L'Impresa appaltatrice, a norma dell'art. 11 del vigente Capitolato generale approvato con il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, durante il corso dei lavori potrà proporre al Direttore dei lavori eventuali variazioni migliorative ai sensi dell'art.25 della legge quadro in materia di lavori pubblici 11 febbraio 1994 n.109 e successive modificazioni di sua esclusiva ideazione che comportino una diminuzione dell'importo dei lavori.

Art. 10

ECCEZIONI DELL'APPALTATORE

Nel caso che l'Appaltatore ritenga che le disposizioni impartite dalla Direzione dei Lavori siano difformi dai patti contrattuali, o che le modalità di esecuzione e gli oneri connessi alla esecuzione stessa dei lavori siano più gravosi di quelli previsti nel presente Capitolato speciale e tali, quindi, da richiedere la pattuizione di un nuovo prezzo o la corresponsione di un particolare compenso, egli, prima di dar corso all'ordine di servizio con il quale tali lavori sono stati disposti, dovrà inoltrare le proprie eccezioni e/o riserve nei modi prescritti dagli articoli del vigente Capitolato generale approvato con il D.M. LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145.

Poiché tale norma ha lo scopo di non esporre l'Amministrazione ad oneri imprevisi, resta contrattualmente stabilito che non saranno accolte richieste postume e che le eventuali riserve si intenderanno prive di qualsiasi efficacia.

Art. 11
CONTENZIOSO

L'Impresa formulerà le eventuali riserve nei modi e termini prescritti dall'art.165 del Regolamento n. 554 emanato con D.M. in data 21.12.1999.

L'Impresa, avanzate le proprie ragioni nel modo anzidetto, si uniformerà, in ogni caso, alle disposizioni della Direzione Lavori senza mai sospendere o ritardare l'esecuzione delle opere appaltate od ordinate.

L'Amministrazione si riserva la rivalsa dei danni derivanti da eventuali sospensioni o ritardi non autorizzati della D.L.

La definizione di eventuali controversie tra l'Impresa appaltatrice e la Stazione appaltante dovrà avvenire secondo le procedure indicate dagli artt. 31/bis e 32 della Legge 109/1994 così come modificata dalle Leggi 216/1995 e 415/1998, secondo le modalità degli art. 31.32 e 33 del Capitolato Generale n.145 e degli art. 149 e 150 del Regolamento n.554.

Art. 12
OBBLIGHI DELL'APPALTATORE VERSO TERZI

L'Appaltatore è pienamente responsabile dei danni alle persone e cose nel corso della esecuzione delle opere, tenendo sollevata ed indenne l'Amministrazione da ogni ingiunzione dell'Autorità, da ogni pretesa e molestia dei terzi per questo titolo.

L'Appaltatore è obbligato a provvedere di sua iniziativa e nel modo più ampio affinché, nell'esecuzione dei lavori ad esso affidati, sia garantita la incolumità delle persone e non si abbiano danni alle cose.

Art. 13
RAPPRESENTANTE E DOMICILIO DELL'APPALTATORE, DIRETTORE DI CANTIERE

L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all'art. 2 del capitolato generale d'appalto; a tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

L'appaltatore deve altresì comunicare, ai sensi e nei modi di cui all'art. 3 del capitolato generale d'appalto, le generalità delle persone autorizzate a riscuotere.

Qualora l'appaltatore non conduca direttamente i lavori, deve depositare presso la stazione appaltante, ai sensi e nei modi di cui all'art. 4 del capitolato generale d'appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona idonea, sostituibile su richiesta motivata della stazione appaltante. La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.

Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persona di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere accompagnata dal deposito presso la stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 14
AREE DI CANTIERE

Le aree da destinarsi all'impianto saranno proposte dall'Impresa ed approvate dalla Direzione Lavori. Le spese e gli oneri per l'allestimento dei cantieri saranno a totale carico dell'Impresa.

Al termine dei lavori l'Appaltatore dovrà ripristinare lo stato dei luoghi e quanto fosse stato manomesso ed alterato, in relazione all'allestimento del cantiere.

Oltre alla sede dei lavori e alle zone adiacenti indicate dall'Amministrazione, l'Appaltatore non potrà occupare con cantieri alcuna area pubblica (senza i debiti permessi da parte delle Amministrazioni competenti) e/o intercettare il pubblico transito nelle vie.

I cantieri saranno dotati, a cura e spese dell'Appaltatore, di tutti gli impianti necessari, che, per la loro estensione, ubicazione e forma quali che essi siano, non potranno dar luogo ad alcuna pretesa di specifico compenso.

Inoltre si dovrà lasciare libero il transito su di esso al personale del Genio Civile, agli Agenti di Finanza ed a quelli della Forza Pubblica.

L'Impresa dovrà ottemperare scrupolosamente a tutte le prescrizioni, gli obblighi e gli oneri della concessione ed a quelli eventuali imposti dalle Autorità militari, dalle Autorità marittime e dalle altre amministrazioni competenti.

Le aree medesime dovranno esclusivamente servire ad uso di cantiere per i lavori appaltati e quindi non potranno, per nessuna circostanza, essere destinate, sia pure temporaneamente, ad altro uso.

Nel cantiere dovrà essere installata e mantenuta, per tutta la durata dei lavori, apposita tabella di dimensioni non inferiori a 1.0 m (larghezza) x 2.0 m (altezza), collocata in sito ben visibile indicato dalla D.L., secondo le prescrizioni delle Ministeriali n.189 del 24.01.1953 e n.116 del 06.06.1990, recante tutte le informazioni richieste dalla Legge 19.03.1990 n.55 art.18 e dal D.L. 494/96 art. 3.

Detto adempimento dovrà essere compiuto entro 5 giorni dalla consegna dei lavori; decorso tale termine verrà applicata una penale giornaliera di €50.00 (cinquanta/00).

L'Impresa resta, inoltre, responsabile dell'osservanza delle predette disposizioni anche nei confronti di altre competenti Autorità. Tutti gli oneri della fornitura, installazione e mantenimento della tabella sono a carico dell'Appaltatore.

Art. 15 CAUZIONE DEFINITIVA

Per quanto riguarda le garanzie e coperture assicurative si rimanda a quanto prescritto dall'Art. 30 della legge 109/94 come modificata ad integrata dal D.L. 101/95 convertito nella Legge 216/95 e dalla Legge 415/98 e come modificato dall'art.7, comma 1, lettera t), della legge n.166 del 2002.

In ogni caso la cauzione provvisoria dovrà essere pari al 2% dell'Importo dei lavori.

L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione sarà svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procederà allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente.

Resta convenuto che anche quando, a collaudo finale, nulla ostasse nei riguardi dell'Amministrazione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare in tutto o in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori per il titolo di cui all'art. 360 della legge sui Lavori Pubblici (20 marzo 1865, n.2248, allegato F), ogni qual volta la rata di saldo, dovuta all'Appaltatore, non sia, a giudizio dell'Amministrazione, all'uopo sufficiente.

L'Esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare idonea polizza assicurativa ai sensi delle citate disposizioni legislative.

Art. 16 COPERTURE ASSICURATIVE

Ai sensi dell'art. 30, comma 3, della Legge 11 febbraio 1994, n. 109 e s.m. e i.,così come previsto dall'art.103 del Regolamento n.554, l'Impresa appaltatrice è obbligata a stipulare una o più polizze assicurative che tengano indenni la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati, salvo quelli derivanti da errori di progettazione, insufficiente progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, e che prevedano anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

Di conseguenza è onere dell'Impresa appaltatrice, da ritenersi compensato nel corrispettivo dell'appalto, l'accensione, presso compagnie di gradimento della Stazione appaltante, di polizze relative:

1) all'assicurazione RCT per il massimale di 500.000,00 € per danni a persone, a cose e animali; tale polizza dovrà specificatamente prevedere l'indicazione che tra le "persone si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante, della Direzione lavori e dei soggetti preposti all'assistenza giornaliera e al collaudo".

2) all'assicurazione contro i rischi dell'incendio, dello scoppio e dell'azione del fulmine per manufatti, materiali, attrezzature e opere provvisori di cantiere.

Le polizze di cui ai precedenti commi dovranno essere accese prima della consegna dei lavori e devono portare la dichiarazione di vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l'intero periodo dell'appalto fino al completamento della consegna delle opere; devono altresì risultare in regola con il pagamento del relativo premio per lo stesso periodo indicato e devono essere esibite alla Stazione appaltante prima dell'inizio dei lavori e comunque prima

della liquidazione del primo stato d'avanzamento, alla quale non si darà corso in assenza della documentazione comprovante l'intervenuta accensione delle polizze suddette.

Art. 17 **ONERI A CARICO DELL'IMPRESA**

Oltre agli oneri di cui al Capitolato Generale e gli altri indicati nel presente Capitolato Speciale, saranno a carico dell'Appaltatore gli oneri ed obblighi seguenti:

- 1) I movimenti di terra ed ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione all'entità dell'opera; con tutti i più moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida ed ininterrotta esecuzione di tutte le opere prestabilite, alla recinzione del cantiere stesso con solida staccionata in legno, in muratura, o metallico, secondo quanto verrà richiesto dalla Direzione dei Lavori, nonché la pulizia e la manutenzione di esso cantiere, la sistemazione delle sue strade in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei veicoli e delle persone addette ai lavori tutti.
- 2) La realizzazione delle opere provvisionali necessarie per consentire lo scarico a terra del materiale rimosso, che dovrà essere immesso direttamente all'interno dei cassoni stagni dei camion che effettueranno la movimentazione a terra di detto materiale, e per l'isolamento dell'area di scarico necessario per impedire la dispersione di materiale eventualmente caduto in terra durante le movimentazioni, ed il ripristino delle condizioni preesistenti dopo l'ultimazione dei lavori;
- 3) La sorveglianza sia di giorno che di notte, con il personale necessario, del cantiere e di tutti i materiali in esso esistenti, nonché di tutte le cose dell'Amministrazione appaltante.
- 4) La predisposizione di idonei locali e strutture di servizio per gli operai quali tettoie, ricoveri, spogliatoi e relativi servizi igienici.
- 5) La fornitura, secondo le modalità previste dalla circolare del Ministero LL.PP. n°1729/U.L. del 01.06.1990, di cartelli indicatori, il cui numero e relativa ubicazione verranno indicati dalla Direzione dei Lavori, la installazione dovrà avvenire entro cinque giorni dalla consegna dei lavori. I cartelloni, delle dimensioni minime di mt. 1,00x2,00 recheranno a colori indelebili la denominazione dell'Ente finanziatore, quella dell'Ente appaltante, l'Impresa esecutrice, la località di esecuzione dei lavori, l'oggetto e l'importo degli stessi, nonché l'indicazione del Direttore di Cantiere, del Direttore dei Lavori, del Responsabile del Procedimento, Progettisti definitivi ed esecutivi. Tanto i cartelli che le armature di sostegno dovranno essere eseguiti con materiali di adeguata resistenza e di decoroso aspetto e mantenuti in ottimo stato fino al collaudo dei lavori.
- 6) La fornitura e manutenzione di cartelli di avviso, di fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e di quanto altro venisse particolarmente indicato dalla Direzione dei Lavori per garantire la sicurezza delle persone, e dei veicoli e la continuità del traffico.
- 7) Le spese per gli allacciamenti provvisori e relativi contributi e diritti, dei servizi di acqua, elettricità, gas, telefono, e fognature necessari per il funzionamento del cantiere e l'esecuzione dei lavori, nonché le spese di utenza e consumo relative ai predetti servizi.
- 8) La fornitura di tutti i necessari attrezzi, strumenti e personale esperto per tracciamenti, rilievi, misurazioni, saggi, picchettazioni ecc., relativi alle operazioni di consegna, verifiche in corso d'opera, contabilità e regolare esecuzione dei lavori.
- 9) La conservazione ed il ripristino delle vie, dei passaggi e dei servizi, pubblici o privati, che venissero interrotti per l'esecuzione dei lavori, provvedendosi a proprie spese con opportune opere provvisionali.
- 10) Il risarcimento dei danni che in dipendenza del modo di esecuzione dei lavori venissero arrecati a proprietà pubbliche e private ed a persone, restando libere ed indenni l'Amministrazione appaltante ed il suo personale.
- 11) L'esaurimento delle acque superficiali o di infiltrazione concorrenti nei cavi e l'esecuzione di opere provvisionali per scolo e la deviazione preventiva di esse dalle sedi stradali o dal cantiere, in generale.
- 12) L'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi all'igiene e sicurezza del lavoro, alle assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, la invalidità e vecchiaia, la tubercolosi, e delle altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire in corso di appalto. Dovrà altresì comunicare, non oltre 15 giorni dalla consegna, gli estremi della propria iscrizione agli Istituti Previdenziali ed assicurativi. Resta stabilito che in caso di inadempienza, semprechè sia intervenuta denuncia da parte delle competenti autorità, l'Amministrazione procederà ad una detrazione dalle rate di acconto nella misura del 20% che costituirà apposita garanzia per l'adempimento dei detti obblighi, ferma l'osservanza delle norme che regolano lo svincolo della cauzione e delle ritenute regolamentari. Sulla somma detratta non saranno per qualsiasi titolo corrisposti interessi.
- 13) La eventuale integrazione delle indagini geognostiche oltre quelle fornite dall'Amministrazione e lo studio della portata dei terreni a verifica delle soluzioni strutturali e del dimensionamento delle opere di fondazione o sostegno, ai sensi dell'art. 140, comma 2.
- 14) L'esecuzione di modelli, campionature di lavori, materiali e forniture nonché le prove di carico e le verifiche delle varie strutture che venissero richiesti dalla Direzione Lavori o dal Collaudatore; la predisposizione di quanto occorrente per l'esecuzione di tali prove e verifiche. L'esecuzione di esperienze ed analisi, come anche verifiche,

saggi e relative spese che venissero in ogni tempo ordinati dalla Direzione Lavori, presso il laboratorio di cantiere o presso gli Istituti autorizzati, sui materiali e forniture da impiegare o impiegati o sulle opere, in corrispettivo a quanto prescritto nella normativa di accettazione o di esecuzione. Dei campioni potrà esser ordinata la conservazione nel competente Ufficio direttivo munendoli di suggelli a firma del Direttore dei Lavori e dell'Impresa nei modi più adatti a garantirne l'autenticità e la conservazione dei campioni anche fino al collaudo.

- 15) Consentire il libero accesso alla Direzione Lavori ed al personale di assistenza e sorveglianza in qualsiasi momento, nei cantieri di lavoro o di produzione dei materiali per le prove, i controlli, le misure e le verifiche previsti dal presente Capitolato Speciale di Appalto. Consentire il libero accesso al cantiere ed il passaggio nello stesso e sulle opere eseguite o in corso di esecuzione ad altre Imprese o Ditte eventualmente impegnate nei lavori ed al relativo personale dipendente.
- 16) L'obbligo della disponibilità continua del Direttore di cantiere dell'Impresa per la conduzione dei lavori; il predetto tecnico, pratico delle opere da realizzare, dovrà essere di pieno gradimento della Direzione dei lavori pena il suo allontanamento, in caso contrario, dal cantiere stesso, previo semplice avviso scritto all'Impresa che dovrà provvedere alla sua sostituzione.
- 17) Lo sgombero e la pulizia del cantiere entro 10 giorni dall'ultimazione dei lavori, con la rimozione di tutti i materiali residuati i mezzi d'opera, le attrezzature e gli impianti esistenti nonchè con la perfetta pulizia di ogni parte e di ogni particolare delle opere da residui, calcinacci, sbavature, pitture, unto ecc.
- 18) Le spese per tutte le indagini, prove controlli che il Collaudatore o il Direttore dei Lavori riterrà opportuno disporre, a suo insindacabile giudizio e per gli eventuali ripristini.
- 19) L'assicurazione contro gli incendi di tutte le opere e del cantiere, dall'inizio dei lavori fino al collaudo finale, comprendendo nel valore assicurativo anche le opere e forniture eseguite eventualmente da altre ditte. L'assicurazione contro tali rischi dovrà farsi con polizza intestata all'Amministrazione Appaltante.
- 20) Con l'ultimazione dei lavori, la Ditta Appaltatrice, dovrà fornire quanto segue:
 - le documentazione richieste nei precedenti punti, riunite in una raccolta;
 - tutti i nulla-osta, le autorizzazioni, le omologazioni, le certificazioni, le concessioni, rilasciate dagli Enti preposti, il cui ottenimento è a carico dell'Appaltatore;
 - tre copie cartacee oltre ad una copia su lucido ed una su supporto magnetico formato .dwg, degli elaborati grafici finali di tutte le opere, completi di piante, sezioni, schemi etc.; su tali elaborati grafici, dovranno essere indicate tutte le opere eseguite, in modo perfettamente corrispondente al vero per consentire di verificare facilmente qualunque parte di opera.
 - Resta, inoltre, patto espresso e convenuto, a tutti gli effetti, che l'Impresa non potrà avanzare alcuna richiesta di maggior compenso, di qualunque genere e sotto qualsiasi forma, per gli eventuali tempi passivi e, quindi, per i ritardi consequenziali, rispetto al periodo di tempo stabilito per l'esecuzione dei lavori.
- 21) L'adozione, nell'esecuzione di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessari per garantire la vita e l'incolumità degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati, in conformità a quanto previsto nel relativo piano di sicurezza e di coordinamento nonché nel fascicolo prevenzione e protezione dai rischi previsti dall'art. 4 del D.Lg. 494/96 e s.m.i. - L'osservanza delle misure generali di tutela di cui all'art. 3 D.Lg. 626/94 e in particolare, quelle indicate agli articoli 8 e 9 del D.Lg. 494/96 e s.m.i. Ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni ricadrà pertanto sull'Appaltatore restandone sollevata l'Amministrazione, nonché il personale preposto alla Direzione e sorveglianza.
- 22) L'impianto nei cantieri di lavoro di locali ad uso ufficio del personale di direzione ed assistenza, arredati, illuminati ed, eventualmente, riscaldati a seconda le richieste della Stazione Appaltante; la fornitura di un'autovettura, compreso carburanti e lubrificanti, per eseguire controlli e ispezioni sulle zone dei lavori da lasciare a disposizione degli incaricati alla vigilanza, un elaboratore elettronico completo di stampante e monitor e programma di contabilità con operatore per il riscontro della contabilità dei lavori.
- 23) I locali adibiti ad ufficio della Direzione Lavori, di cui al punto precedente, saranno opportunamente ed idoneamente riscaldati o refrigerati nei vari periodi stagionali e comunque ad insindacabile giudizio della D.L. ed allacciati alle normali utenze (luce, acqua, telefono) facendosi carico l'Appaltatore di tutte le spese di allacciamento, di uso e di manutenzione.
- 24) La fornitura di fotografie delle opere nel corso dell'esecuzione, nel formato, numero e frequenza prescritti dalla Direzione Lavori. In particolare, l'Impresa aggiudicataria dovrà provvedere ad inviare, allegate al verbale di consegna, numero 4 fotografie della zona che sarà interessata dalle opere nonché allegate ad ogni stato di avanzamento due foto a colori del formato 18x24 riproducenti lo stato dell'opera in corso di esecuzione al momento dell'emissione del predetto stato. Si precisa che all'assolvimento di questo obbligo sarà condizionata la liquidazione dello stato di avanzamento medesimo. Inoltre, all'atto della richiesta del collaudo e prima dell'eventuale svincolo dei decimi di garanzia, l'Appaltatore dovrà inviare 4 foto, sempre a colori 18x24, riproducenti altrettanti aspetti dell'opera ultimata.

Resta inoltre a carico dell'Impresa, ai sensi della legge 109/94, art.31 comma [1bis] il piano operativo di sicurezza e il programma dei lavori che sarà approvato dalla Direzione dei Lavori.

Tutti i prezzi saranno comunque comprensivi dei seguenti oneri:

- 1) per i materiali, ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sfrido, etc. nessuna eccettuata per darli pronti all'impiego a piè d'opera;
- 2) per la mano d'opera, ogni spesa per la fornitura agli stessi di attrezzi ed utensili del mestiere, nonchè la quota per assicurazioni sociali e per gli infortuni ed altra maggiorazione di legge, le responsabilità civili, verso terzi, il beneficio dell'Imprenditore anche per i materiali e, nel caso di lavoro notturno, anche le spese per l'illuminazione notturna del cantiere di lavoro;
- 3) per i noli, ogni spesa per dare a piè d'opera i mezzi d'opera pronti al loro impiego ed ogni altro attrezzo, tutto come sopra;
- 4) per i lavori tutte le spese per i mezzi d'opera, le assicurazioni di ogni specie, tutte le forniture occorrenti per depositi di cantiere, per occupazione temporanea, per i mezzi d'opera provvisori, nessuno escluso, il beneficio dell'Imprenditore etc., insomma tutto quanto occorre per dare l'opera compiuta a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Imprenditore dovrà sostenere a tale scopo, anche se non esplicitamente detti e richiamati nei vari articoli e nell'elenco prezzi.

I prezzi per lavori, sotto le condizioni tutte del presente Capitolato Speciale d'Appalto, si intendono accettati dall'Impresa in base a calcoli di sua convenienza ed a tutto suo rischio e, quindi, sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e pertanto non è ammessa la facoltà di procedere alla revisione dei prezzi.

Art. 18

OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI DI LAVORO – DISPOSIZIONI NORMATIVE E RETRIBUTIVE – SUBAPPALTO

Nell'esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l'Impresa si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali, edili ed affini e negli accordi locali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolgono i lavori anzidetti.

L'Impresa si obbliga, altresì, ad applicare il contratto e gli accordi medesimi anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione e, se cooperative, anche nei rapporti con i soci.

I suddetti obblighi vincolano l'Impresa anche se non sia aderente alla associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale e artigiana, dalla struttura e dimensione dell'Impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica, economica o sindacale.

L'Impresa è responsabile in rapporto alla stazione appaltante della osservanza delle norme di cui al precedente articolo da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro dipendenti anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Il fatto che il subappalto non sia stato esplicitamente autorizzato non esime l'Impresa dalla responsabilità di cui al comma precedente e ciò senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione Appaltante.

Non sono in ogni caso considerati subappalti:

- a) i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore;
- b) il trasporto che non preveda l'impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili, dell'Appaltatore;
- c) la fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti.

Ai sensi del comma 12 art. 18 della legge n° 55/90 così come modificato dalla legge n. 415/98 è considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore a 100.000 Ecu e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori salvo che per la fornitura con posa in opera di impianti e di strutture speciali, ai sensi dell'art. 141, comma 2 del Regolamento n° 554 del 21.12.1999; in tali casi il fornitore o subappaltatore, per la posa in opera o il montaggio, può avvalersi di imprese di propria fiducia con le quali non sussista alcuno dei divieti previsti dall'art. 10 della legge 31/05/1965 n. 575 e successive modificazioni. E' fatto obbligo all'appaltatore di comunicare alla stazione appaltante, per tutti i sub-contratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

E' fatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate (art. 14 L. 109/94 modificata dalla L. 415/98). In difetto di corresponsione del prezzo pattuito, tra appaltatore e subappaltatore l'Amministrazione provvede direttamente, in luogo dell'Appaltatore, al pagamento del corrispettivo dovuto al soggetto che abbia eseguito i lavori in subappalto o abbia fornito i beni ovvero abbia prestato i servizi.

In tal caso l'Amministrazione procederà, previa comunicazione all'Appaltatore, al pagamento a richiesta del soggetto sopra indicato, qualora quest'ultimo fornisca la prova del diritto a conseguire il corrispettivo. Nell'ipotesi di contestazione sul quantum del corrispettivo, l'Amministrazione si riserva la facoltà di soprassedere al versamento

dell'importo richiesto. Le somme necessarie a soddisfare le pretese creditorie in parola saranno trattenute in sede di pagamento del primo stato di avanzamento dei lavori successivo alla richiesta di versamento del corrispettivo.

In caso di inottemperanza degli obblighi derivanti dai precedenti articoli, accertata dalla Stazione Appaltante o a questa segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, la Stazione Appaltante medesima comunicherà all'Impresa ed anche, se del caso, all'Ispettorato suddetto, la inadempienza accertata. Il pagamento all'Impresa delle somme accantonate, o della rata di saldo, non sarà effettuato sino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato constatato che ai dipendenti è stato corrisposto quanto loro è dovuto, ovvero che la vertenza è stata definita.

Per tale sospensione o ritardo di pagamenti l'Impresa non può opporre eccezioni alla Stazione Appaltante, né ha titolo a risarcimento di danni.

L'Impresa è inoltre obbligata al versamento alle Casse Edili ed agli Enti-Scuola (previsti dagli artt. 61 e 62 del contratto nazionale per gli addetti alle industrie edili stipulato il 24 Luglio 1959, convertito in legge con D.P.R. n°1032, del 14.7.1960) dei contributi stabiliti per fini mutualistici e per la scuola professionale, nonché delle competenze spettanti agli operai per ferie, gratifiche, ecc. in conformità alle clausole contenute nei patti nazionali e provinciali sulle Casse Edili ed Enti- Scuola medesimi.

Art. 19

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per la esecuzione di categorie di lavori non previsti e per le quali non si hanno i prezzi corrispondenti si provvederà a norma delle vigenti disposizioni in materia ed in particolare secondo quanto disposto dall'art.136 del Regolamento 29.Dicembre 1999 n.554.

Art. 20

DIFESA DELL'AMBIENTE

L'Appaltatore sarà responsabile di tutti i danni causati da gas nocivi, polvere o altri agenti contaminanti a coltivazioni, animali, edifici e persone.

Nessun compenso particolare è dovuto all'Appaltatore in quanto i relativi oneri si intendono compensati nelle voci di elenco.

CAPITOLO III

TERMINI PER L'ESECUZIONE DELLE OPERE

Art. 21

ORDINI DELLA DIREZIONE DEI LAVORI

L'Appaltatore dovrà uniformarsi immediatamente agli ordini di servizio ed alle istruzioni e prescrizioni che gli verranno comunicate sia per iscritto sia verbalmente dal Direttore dei Lavori.

Le opere e le prestazioni che non fossero esattamente determinate dal progetto, e le eventuali varianti al progetto stesso, andranno eseguite secondo gli ordini dati di volta in volta dalla D.L.

Qualora risulti che le opere e le forniture non sia effettuate a termine di contratto, o secondo le regole dell'arte, la D.L. ordinerà all'Impresa i provvedimenti necessari ed atti ad eliminare le irregolarità, salvo e riservato il riconoscimento all'Amministrazione dei danni eventuali.

L'Impresa darà esecuzione immediata alle disposizioni ed agli ordini della D.L., sia che riguardino il modo di esecuzione dei lavori stessi, sia che riguardino il rifiuto o la sostituzione di materiali con la facoltà di fare le sue osservazioni in base al Capitolato Generale citato.

Nessuna variante od aggiunta sarà ammessa o riconosciuta nell'esecuzione dei lavori e delle forniture se non risulterà ordinata per iscritto dalla Direzione dei lavori.

Art. 22

CONSEGNA DEI LAVORI

La consegna dei Lavori verrà secondo le prescrizioni del Regolamento di attuazione della legge quadro in materia di lavori pubblici, approvato con D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554.

Art. 23

PROGRAMMA DEI LAVORI

L'Impresa, entro 10 (dieci) giorni alla data di consegna dei lavori, dovrà presentare il programma di esecuzione dei lavori, da sottoporre all'approvazione del Responsabile del procedimento e della Direzione Lavori.

Detto programma dei lavori dovrà essere concordato con l'Autorità Portuale.

Pertanto l'Impresa non potrà muovere eccezione alcuna o richiedere indennizzi e maggior compensi per eventuali interruzioni e/o divieti imposti dall'Autorità Portuale a causa di esigenze operative del porto.

Il programma approvato non vincola però la Stazione appaltante, che potrà ordinare modifiche anche in corso di attuazione, mentre l'Impresa ha l'obbligo di procedere nei lavori in maniera da garantirne la tempestiva ultimazione.

Art. 24

TEMPO UTILE PER L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI E PENALE PER IL RITARDO

Il termine entro il quale l'Impresa deve ultimare i lavori di cui sopra è fissato in 90 giorni (diconsi novanta) naturali consecutivi dalla data del verbale di consegna dei lavori.

Detto tempo è comprensivo dell'incidenza dei giorni, nella misura delle normali previsioni, di andamento stagionale sfavorevole e del periodo per la esecuzione, da parte di ditta incaricata dall'Amministrazione, del Piano di Monitoraggio Ambientale, e per tali giorni non potranno essere concesse sospensioni dei lavori e proroghe per recuperare i rallentamenti o le soste.

L'Impresa è tenuta ad iniziare i lavori entro 30 giorni dalla data in cui ne avrà ricevuta la consegna e comunque dopo che sia stata ultimata la fase di monitoraggio ante-operam, e dovrà svilupparli con regolarità ed attività, in modo che il progresso e avanzamento di essi sia proporzionale al tempo disponibile per dare i lavori stessi completi.

In caso di ritardo sarà applicata all'importo dei lavori una penale pecuniaria pari allo 1 % dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo sulla data di ultimazione dei lavori medesimi e comunque complessivamente non superiore al 10 per cento dell'ammontare netto contrattuale (ART. 117 Del Regolamento). Se il ritardo dovesse determinare un importo massimo della penale superiore a quanto disposto dall'art.117 comma 3 del Regolamento 554 del 21.12.1999, la Stazione appaltante potrà procedere alla risoluzione del contratto ed all'incameramento della cauzione con le procedure previste dall'art.119 del citato Regolamento.

L'Appaltatore dovrà comunicare per iscritto a mezzo lettera raccomandata R.R. alla Direzione dei Lavori l'ultimazione dei lavori non appena avvenuta ai sensi dell'art. 21 del Capitolato Generale d'Appalto.

Art. 25
CRONOPROGRAMMA

Tempi (mesi)	1	2	3
Approntamento del cantiere e fornitura dei materiali	X		
Intervento di bonifica		X	
Monitoraggio ambientale	X	X	X
Collaudi e smobilizzo del cantiere			X

Art. 26
SOSPENSIONI E PROROGHE

Le sospensioni dovranno risultare da regolare verbale, redatto in contraddittorio tra Direzione Lavori ed Impresa appaltatrice, nel quale dovranno essere specificati i motivi della sospensione e, nel caso di sospensione parziale, le opere sospese ai sensi dell'art.24 del Capitolato generale d'Appalto.

Eventuali domande di proroga, avanzate ai sensi e per gli effetti dell'art. 26 del Capitolato Generale d'Appalto, per essere esaminate, dovranno documentare in modo sufficiente i giorni di inattività per fatti non imputabili all'Impresa e che eccedono le previsioni sovraespresse.

Non sono ammesse sospensioni dovute alla mancata disponibilità dei locali oggetto dell'intervento in conseguenza dell'ultimazione di lavorazioni previste con consegne parziali dei lavori; l'Appaltatore dovrà predisporre per tempo ogni azione necessaria a rendere immediatamente eseguibili i lavori previsti per la successiva frazione dell'appalto.

Le sospensioni parziali o totali delle lavorazioni, già contemplate nel programma operativo dei lavori, non rientrano tra quelle regolate dalla vigente normativa e non danno diritto all'Impresa di richiedere compenso o indennizzo di sorta né protrazione di termini contrattuali oltre quelli stabiliti.

Nell'eventualità che, successivamente alla consegna dei lavori insorgano, per cause imprevedibili o di forza maggiore, impedimenti che non consentano di procedere, parzialmente o totalmente, al regolare svolgimento delle singole categorie di lavori, l'Impresa appaltatrice è tenuta a proseguire i lavori eventualmente eseguibili, mentre si provvede alla sospensione, anche parziale, dei lavori non eseguibili in conseguenza di detti impedimenti.

Con la ripresa dei lavori sospesi parzialmente, il termine contrattuale di esecuzione dei lavori viene incrementato, su istanza dell'Impresa, soltanto degli eventuali maggiori tempi tecnici strettamente necessari per dare completamente ultimate tutte le opere, dedotti dal programma operativo dei lavori, indipendentemente dalla durata della sospensione.

Ove pertanto, secondo tale programma, la esecuzione dei lavori sospesi possa essere effettuata, una volta intervenuta la ripresa, entro il termine di scadenza contrattuale, la sospensione temporanea non determinerà prolungamento della scadenza contrattuale medesima.

Art. 27
VERIFICHE IN CORSO D'OPERA CONSEGNA E COLLAUDO DELLE OPERE

L'Amministrazione Appaltante, potrà richiedere la consegna parziale ed anticipata delle opere, previa verifica provvisoria della funzionalità delle stesse, effettuata con esito favorevole, che verrà opportunamente verbalizzata così da garantire l'Appaltatore da possibili danni che potessero derivare alle opere stesse dall'uso improprio.

L'Amministrazione Appaltante e per essa la Direzione Lavori, potrà in ogni caso procedere a verifiche provvisorie, prima o dopo l'ultimazione dei lavori, e ciò ancor quando non fosse richiesta la consegna anticipata.

L'Amministrazione ha la facoltà di eseguire o far eseguire, tanto in corso di lavoro quanto in sede di collaudo, nel numero che riterrà necessario, sondaggi, prelievi di campioni e relative prove tecnologiche, ecc. sulle opere eseguite con oneri e spese relativi a carico dell'Appaltatore.

L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a totali sue spese le opere che ai controlli risultassero in difformità dai progetti approvati ovvero eseguite senza il necessario magistero, e/o con materiali diversi, oppure in qualità inferiore in confronto alle prescrizioni contrattuali.

La collaudazione dei lavori deve essere iniziata entro 90 giorni dalla data di ultimazione dei lavori. La collaudazione stessa deve essere conclusa entro 180 giorni dalla data di ultimazione dei lavori, ai sensi dell'art. 192 del Regolamento in materia di LL.PP. emanato con D.M. n. 554 in data 21.12.1999.

Il collaudo dovrà accertare che gli impianti ed i lavori, per quanto riguarda i materiali impiegati, l'esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondenti alle condizioni del progetto esecutivo approvato, alle specifiche del presente Capitolato Speciale ed alle disposizioni, anche in variante, eventualmente impartite dalla D.L.

Nel collaudo dovranno ripetersi gli accertamenti di cui al precedente comma ed inoltre si dovrà procedere alle prove di collaudo previste dalle norme C.E.I. 64-8.

Art. 28
MANUTENZIONE DELLE OPERE SINO AL COLLAUDO

Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole il collaudo delle opere, la manutenzione di tutte le opere comprese nel presente appalto verrà eseguita a cura e spese dell'Impresa.

Ove l'Impresa non provvedesse nei termini prescritti dalla Direzione Lavori con invito scritto si procederà d'Ufficio, e la spesa andrà a debito dell'Impresa stessa.

Se lo riterrà opportuno la Direzione Lavori effettuerà sulle opere eseguite le verifiche, le prove e le constatazioni necessarie per accertare se esse possono essere prese in consegna, con facoltà d'uso, pur restando a completo carico dell'Impresa la manutenzione delle opere stesse.

Per l'uso da parte dell'Amministrazione delle opere eseguite, nessun compenso particolare ad eccezione di quelli previsti nell'Elenco Prezzi potrà essere richiesto dall'Impresa.

Qualora, nel periodo compreso tra l'ultimazione dei lavori ed il collaudo, si verificassero delle variazioni od ammaloramenti o dissesti, per fatto estraneo alla buona esecuzione delle opere eseguite dall'Impresa, questa ha l'obbligo di notificare dette variazioni od ammaloramenti all'Amministrazione entro 5 (cinque) giorni dal loro verificarsi, o dal giorno nel quale essa ne è venuta a conoscenza, affinché l'Amministrazione stessa possa procedere tempestivamente alle necessarie constatazioni.

CAPITOLO IV

DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 29 **ANTICIPAZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE**

Non sono previste anticipazioni. (art. 113 Reg. n° 554 del 21.12.1999).

Art. 30 **PAGAMENTI IN ACCONTO E CONTO FINALE**

L'Impresa avrà diritto all'emissione di stati di avanzamento in corso d'opera ogni qual volta il suo credito (al netto del ribasso d'asta e delle prescritte ritenute di cui agli artt. 7 del Capitolato Generale e all'art. 48 del Reg. per la Contabilità Generale dello Stato, approvato con D.R. n. 827 del 23 maggio 1924 e successive modificazioni ed integrazioni, e comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza) raggiunga la cifra pari a Euro 70,000.00 (Euro settantamila/centesimi 00).

A garanzia dell'osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori, sull'importo netto progressivo dei lavori è operata una ritenuta dello 0,50 per cento da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale.

Resta stabilito che detto pagamento verrà effettuato secondo le norme contenute negli art. 29 e 30 del Capitolato Generale.

Per eventuali ritardi nei pagamenti dei certificati di acconto e della rata di saldo saranno osservate, in particolare, le norme sancite nel vigente Capitolato Generale, così come previsto dall'art. 116 del regolamento n.554 del 21.12.1999.

I compensi a corpo verranno contabilizzati in rate proporzionali all'avanzamento dei lavori relativi. Il pagamento degli stati di avanzamento verrà effettuato esponendo le percentuali di realizzazione rispetto alle quantità totali. Le singole lavorazioni verranno contabilizzate in rate proporzionali all'avanzamento dei lavori esponendo le percentuali di realizzazione rispetto alle singole quantità totali. La contabilità dei lavori deve essere effettuata, ai sensi del titolo XI del D.P.R. 554/1999, sulla base delle aliquote percentuali di cui all'articolo 45, comma 6, del suddetto D.P.R. applicate all'importo contrattuale pari al prezzo offerto aumentato dell'importo degli oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza. Le percentuali stesse saranno valutate in base alle misure e ai conteggi contenuti in appositi documenti, sia pur non ufficiali, in analogia a quanto richiesto da una contabilità a misura.

Ai sensi dell'art. 173 del Regolamento (D.P.R. 554/1999), il conto finale dei lavori verrà compilato entro trenta giorni dalla data della loro ultimazione, accertata mediante il prescritto certificato del Direttore dei lavori rilasciato ai sensi dell'art. 172 del Regolamento.

Entro due mesi dall'ultimazione dei lavori si provvederà alla compilazione dello stato finale e si farà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto quale che sia il suo ammontare al netto delle ritenute. Il saldo sarà corrisposto dopo l'esito favorevole del collaudo definitivo.

Art. 31 **COMPENSI ALL'APPALTATORE PER DANNI CAGIONATI DA FORZA MAGGIORE**

I danni di forza maggiore saranno compensati con le modalità e le limitazioni stabilite dall'art. 14 del Capitolato Generale; ai sensi dell'art. 139 del Regolamento 21.12.1999 n° 554, i danni causati da forza maggiore devono essere denunciati dall'appaltatore al direttore dei lavori entro tre giorni da quello dell'evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento.

I danni di forza maggiore potranno dar luogo a indennizzi all'Impresa solo e soltanto quando siano relativi ad opere e forniture già contabilizzate. Ogni altro danno a lavori, mezzi d'opera e provviste, resterà a completo carico dell'Impresa, che dovrà organizzarsi con la massima cura per evitarli.

Art. 32 **PREZZI UNITARI**

I prezzi in base ai quali saranno liquidati i lavori appaltati a corpo e le somministrazioni, risultano dall'Elenco dei prezzi unitari.

Detti prezzi sono invariabili ed indipendenti da ogni eventualità.

I prezzi dell'Elenco sono, in ogni caso, comprensivi delle seguenti prestazioni:

a) per i materiali: ogni spesa, nessuna eccettuata, per forniture, trasporti, cali, perdite, sprechi, imposte e tasse, prove di accettazione, ecc. e ogni prestazione occorrente per darli pronti all'impiego, a piè d'opera, in qualsiasi punto del lavoro;

b) per la mano d'opera: ogni spesa per prestazioni di utensili ed attrezzi, spese accessorie di ogni specie, trasporti, baracche per alloggi, ecc., nonché la spesa per l'illuminazione dei cantieri nel caso di lavoro notturno;

c) per i noli: ogni spesa per dare macchinari funzionanti e mezzi di lavoro a piè d'opera;

d) per i lavori a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera e per assicurazioni di ogni genere; tutte le forniture occorrenti; la lavorazione dei materiali e loro impiego secondo le specificazioni contenute nei documenti di appalto; le spese generali; le spese e le indennità di passaggio attraverso proprietà private o di occupazione di suolo pubblico o privato.

Sono inoltre comprese le spese per opere provvisoriale, nessuna esclusa; carichi, trasporti, scarichi e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

Per i lavori a corpo che dovessero richiedere prestazioni straordinarie notturne o festive di personale, non verrà corrisposto dall'Amministrazione appaltante alcun compenso o maggiorazione, restando ogni conseguente onere a carico dell'Impresa.

Si conferma, in particolare, che i prezzi di Elenco tengono conto di tutti gli oneri ed obblighi previsti o derivanti dalle presenti norme e da quanto da esse richiamato.

Tutti i lavori e le forniture previste nel presente appalto debbono essere accertati in contraddittorio tra la D.L. e l'Appaltatore e contabilizzati secondo le modalità previste per gli appalti a corpo e riportati sugli appositi modelli contabili (Libretto delle Aliquote, Registro di Contabilità, Sommario del Registro di Contabilità, ecc.), riferendosi alla tariffario dei prezzi in vigore alla data dell'appalto presso il Provveditorato Regionale alle OO.PP. per la Puglia.

CAPITOLO V

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 33 **NORME DI SICUREZZA GENERALI**

I lavori appaltati devono svolgersi nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene.

L'appaltatore è altresì obbligato ad osservare scrupolosamente le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del cantiere.

L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

L'appaltatore non può iniziare o continuare i lavori qualora sia in difetto nell'applicazione di quanto stabilito nel presente articolo.

Art. 34 **SICUREZZA SUL LUOGO DI LAVORO**

L'appaltatore è obbligato a fornire alla Stazione appaltante, entro 30 giorni dall'aggiudicazione, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e una dichiarazione in merito al rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore.

L'appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'art. 3 del D.Lgs. 626/1994, nonché le disposizioni dello stesso decreto applicabili alle lavorazioni previste nel cantiere.

Art. 35 **PIANO DI SICUREZZA E DI COORDINAMENTO**

I lavori previsti nel presente progetto rientrano tra quelli (lavori a mare: art.1, p.to3 lettera e-bis D.Lgs. 494/1996) per i quali non è prevista l'applicazione delle disposizioni del D.Lgs. 494/1996.

CAPITOLO VI

MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO

Art. 36

LIVELLO MEDIO DEL MARE

Le quote indicate nel presente capitolato si intendono riferite al livello medio mare.

L'Imprenditore riporterà e fisserà la quota riferita al livello medio mare sopra capisaldi stabiliti in contiguità dell'opera ed è tenuto altresì al controllo frequente dei capisaldi stessi.

L'Imprenditore è anche tenuto ad eseguire immediatamente dopo la commessa dei lavori una campagna di misure al fine di stabilire il dislivello fra il livello medio marino effettivo e quello convenzionale.

Le misure verranno eseguite con opportuno apparecchio registratore in continuo.

I risultati di tali misure verranno tempestivamente comunicate al Direttore dei Lavori.

Art. 37

TRACCIAMENTO DELLE OPERE E SEGNALAZIONI

Prima dell'inizio dei lavori l'Appaltatore ha l'obbligo di eseguire il tracciamento di tutte le opere. Per le verifiche del tracciamento, come per ogni altro rilievo o scandaglio che la Direzione Lavori giudicasse utile per l'interesse del lavoro, l'Appaltatore sarà tenuto a somministrare ad ogni richiesta ed a tutte sue spese, il materiale necessario per l'esecuzione, come gli strumenti geodetici, misure metriche, sagole, scandagli, segnali fissi e galleggianti notturni e diurni, a fornire le imbarcazioni ed il personale di ogni categoria idoneo per l'esecuzione di simili operazioni.

L'Appaltatore dovrà inoltre attenersi a quelle precise prescrizioni che, riguardo alla forma, dimensioni, numero e qualità dei segnali, saranno indicate dalla Direzione Lavori.

Nelle operazioni di tracciamento per quello che riguarda la parte altimetrica si assumerà quale livello zero il livello medio del mare come definito negli articoli del presente Capitolato.

L'Appaltatore ha inoltre l'obbligo di provvedere, durante tutta la durata dei lavori e fino al collaudo, alle segnalazioni per la sicurezza della navigazione secondo quanto verrà prescritto dalle competenti Autorità Marittime e dalla Direzione dei Lavori.

Tutte le volte che per mareggiate o per altra causa i segnali messi in sito venissero rimossi, l'Appaltatore ha l'obbligo di ripristinarli immediatamente a proprie cure e spese.

L'Appaltatore è l'unico responsabile della conservazione e manutenzione dei segnali nella loro giusta posizione e delle conseguenze che possono derivare da ogni loro spostamento che avvenga per qualsiasi causa, anche di forza maggiore.

In particolare l'Appaltatore sarà completamente responsabile del versamento dei materiali di riempimento e di ogni opera che fosse eseguita al di fuori degli allineamenti senza poter invocare a suo discarico la circostanza di un eventuale spostamento dei segnali, od altra causa.

Il materiale che risultasse fuori degli allineamenti non sarà contabilizzato ma, se richiesto dalla Direzione Lavori, dovrà essere rimosso o salpato a totale carico dell'Appaltatore.

Art. 38

BONIFICA DA ORDIGNI BELLICI

Prima di iniziare lo scavo dovrà essere eseguita la bonifica da ordigni esplosivi e/o residuati bellici interrati dei fondali in conformità delle direttive fornite dalle Autorità competenti. L'onere di detta bonifica è inserito nell'elenco delle voci da pagare a corpo. Nel prezzo si intendono inoltre comprese le spese relative all'intervento del Nucleo SDAI.

La bonifica verrà eseguita secondo le normative previste dal Capitolato Speciale del Ministero della Difesa: compreso i trasporti delle attrezzature, le trasferte delle maestranze, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti e la sorveglianza, eseguita da tecnici specializzati con idonea apparecchiatura costituita da perforatrice e da sonda rilevatrice di masse metalliche ad elevata sensibilità di captazione.

Art. 39
NATURA DEI MATERIALI DA DRAGARE

Il materiale da scavare è costituito, come risulta dagli elaborati di progetto, in linea di massima da materiali sciolti quali limi, sabbie e ghiaie, compresi eventuali trovanti e rocce lapidee integre con elevata resistenza allo schiacciamento. In qualsiasi caso la costituzione dei materiali è indicativa e non impegnativa per l'Amministrazione.

Resta convenuto che l'Impresa è tenuta ad eseguire gli scavi con il prezzo di elenco e con gli oneri indicati nel presente Capitolato.

Art. 40
DRAGAGGIO

L'impresa, per le condizioni di traffico marittimo locale, deve utilizzare una draga meccanica semovente attrezzata con benna a tenuta stagna, con sistema di ormeggio con pali così da consentire un rapido e sicuro posizionamento del natante, dotata di sistema di posizionamento di precisione.

Nell'esecuzione degli scavi subacquei non è consentito di raggiungere in nessun punto una quota assoluta superiore a quella prevista in progetto. Però mentre non sarà pagato all'Impresa il maggior volume di scavo eventualmente eseguito in più della quota di progetto, l'Impresa sarà obbligata in caso di deficienza ad effettuare l'ulteriore approfondimento sino a raggiungere la quota prescritta.

Tutti i lavori di escavazione subacquea dovranno essere eseguiti a perfetta regola d'arte, secondo le norme di cui al presente capitolato speciale d'appalto e relativo prezzo di elenco, salvo quelle maggiori istruzioni che potranno essere impartite dal Responsabile del procedimento e dalla Stazione Appaltante in corso di esecuzione.

L'escavo dovrà essere eseguito con mezzi effossori perfettamente funzionanti, razionalmente organizzati, di idonea potenza, certificati Rina ed autorizzati dall'Autorità marittima preposta, per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, tali da garantire l'ultimazione dei lavori entro il termine stabilito, compreso infine ogni altro onere previsto dalle norme del presente capitolato per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte.

I lavori di escavazione potranno essere eseguiti per approfondimenti successivi in base ad un programma dei lavori che dovrà essere predisposto dall'impresa appaltatrice di comune accordo con la Stazione Appaltante in maniera che prima di ogni approfondimento possa essere eseguita la bonifica del fondale da eventuali residui bellici e la relativa dichiarazione di garanzia sia consegnata alla Stazione Appaltante, salvo che la dichiarazione stessa non sia stata già rilasciata prima dell'inizio dei lavori, per tutto lo spessore dello scavo.

Resta comunque patto espresso e convenuto che prima dell'inizio dei lavori di dragaggio l'Impresa dovrà provvedere oltre che ai rilievi di 1° pianta dei fondali interessati all'escavo, così da confermare quelli allegati al presente progetto esecutivo, da eseguirsi in contraddittorio, a quanto appresso:

- 1) allestimento di una planimetria operativa suddivisa a strisce e campi progressivi sulle quali l'impresa intende procedere nei lavori di bonifica di campi minati ed ordigni bellici.
- 2) fornitura dell'elenco del personale specializzato, addetto alla bonifica, munito della documentazione attestante la specializzazione stessa; ove gli stessi siano dipendenti da impresa subappaltante dovrà essere presentata la relativa documentazione antimafia;
- 3) presentazione dell'elenco delle apparecchiature di cui l'impresa intende servirsi per la bonifica indicando chiaramente la loro potenzialità;
- 4) presentazione dell'autorizzazione della Capitaneria di porto per l'esecuzione della bonifica;
- 5) approntamento di idoneo centro di pronto soccorso;
- 6) esecuzione della bonifica eseguita riferita ai campi di cui al punto 2);
- 7) certificato di garanzia e responsabilità rilasciato dalla ditta specializzata dell'avvenuta bonifica parziale indicando la potenza dello strato bonificato.

Tale ultimo certificato dovrà essere ripresentato prima di ogni successivo approfondimento oltre quello da presentarsi a lavori di escavazione ultimati relativo all'esplorazione del fondo portato alla quota finale di almeno metri uno sotto l'approfondimento finale del fondale.

I lavori di escavazione dovranno iniziare non appena ultimate le precitate operazioni e non appena i relativi adempimenti siano verbalizzati in contraddittorio tra la direzione lavori e l'impresa. I rilievi batimetrici di 1° pianta relativi ai fondali interessati saranno effettuati con maglia di m 10x10.

Per la materiale esecuzione dei rilievi, sia di 1° pianta che di 2° pianta, verrà impiegato il normale scandaglio a catena graduata con apposite medagliette, una ogni 25 cm., già stirata e resa inalterabile, munita all'estremità di piatto di almeno 15 cm. di diametro e del peso di almeno 5 kg..

Ove le condizioni meteomarine permettano il piazzamento di adeguato segnalamento i rilievi di 1° e di 2° pianta potranno essere eseguiti con ecoscandaglio perfettamente tarato, montato su natante perfettamente funzionante ed adeguatamente manovrato, supportato da apposito software per la calcolazione delle relative sezioni (aree-volumi) inerenti l'escavo in parola. Successivamente i predetti rilievi dovranno essere presentati per la verifica su appositi elaborati tecnici (planimetria generale con i punti trigonometrici, batimetria, sezioni trasversali, computo aree-volumi).

Qualunque caso particolare di escavo dovrà essere immediatamente segnalato alla Stazione Appaltante che darà le necessarie istruzioni per procedere oltre.

Qualora non si potesse consegnare all'impresa tutta l'area da scavare in unica soluzione, ovvero se ciò non fosse comunque possibile per cause contingenti, saranno effettuati rilievi di 1° pianta parziali; ogni rilievo sarà sempre allegato ad un regolare verbale di accertamento.

La data legale, della consegna dei lavori, a tutti gli effetti di legge e del regolamento approvato con decreto del presidente della repubblica 21.12.1999, n. 554, sarà quella del verbale di consegna dei lavori.

Per norma generale, resta stabilito che nel prezzo a corpo, anche quando ciò non sia esplicitamente dichiarato, salvo i soli casi in cui sia altrimenti disposto in modo esplicito, si intende sempre compreso ogni onere e magistero occorrente per dare completamente compiuto nel modo prescritto i lavori, qualunque possano essere in contrario le consuetudini locali e così pure resta stabilito, per il prezzo di elenco per i lavori di scavo, che esso è invariabile qualunque sia l'importanza del lavoro stesso, rimanendo convenuto che tutti gli oneri relativi, accollati all'impresa dal presente capitolato speciale, sono stati tenuti in debito conto nelle relative analisi impiantate per la determinazione del prezzo a corpo in base al quale si pagherà il lavoro.

Il costo o il nolo dei mezzi effossori perfettamente funzionanti, razionalmente organizzati e di idonea potenza per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, nonché tutto ciò che possa occorrere per raggiungere la finalità dell'esecuzione piena e perfetta dei lavori di escavo, ai sensi e per l'effetto degli artt. 5, 6 e 7 del capitolato generale d'appalto approvato con decreto 19 aprile 2000, n.145, si intende compreso e compensato nel prezzo unitario dei lavori di cui trattasi.

Non si terrà conto, d'altra parte, di variazioni circa il tipo di lavoro da eseguire con i relativi magisteri ed oneri consequenziali, che non siano stati previsti ed ordinati per iscritto dal Responsabile del procedimento, qualunque siano le migliorie che da esse possano conseguire.

L'imprenditore dovrà altresì curare che durante i lavori di escavo siano adottate tutte le cautele atte a evitare danni a persone o cose, comprese le opere di banchine, sovrastrutture ed infrastrutture, e quelle giacenti sul fondo marino, come ad esempio cavi telefonici, telegrafici, di forza elettromotrice, condotte in generale preesistenti e costruende. Per queste ultime, l'impresa è tenuta ad accertarsi, presso gli organi competenti, che nella zona interessata dai lavori di dragaggio non vi siano impianti del genere. I predetti accertamenti sono a carico dell'impresa ai sensi della D.lgs. n° 494/96 e del D.lgs. 528/99

Nel caso che si accertasse l'esistenza di tali condotte, cavi e simili, l'impresa è tenuta a provvedere al loro segnalamento o a richiedere, se del caso, la loro rimozione o spostamento, qualora ostacolassero il regolare svolgimento dei lavori.

Eventuali danni che venissero accertati alle opere succitate, saranno riparati a cura e spese dell'impresa appaltatrice, secondo le disposizioni che saranno eventualmente impartite dalla direzione dei lavori e, comunque, qualsiasi danno a persone o cose, anche al di fuori dell'area portuale, in dipendenza dei lavori, farà carico all'imprenditore che, rimossa ogni eccezione al riguardo, ne sarà unico e solo responsabile sia civilmente che penalmente.

I volumi del materiale da dragare risulta dalla batimetria e dai computi metrici allegati al presente capitolato.

L'Impresa dovrà curare il mantenimento delle opere eseguite fino al collaudo.

I materiali provenienti dagli scavi subacquei dovranno essere trasportati a terra e scaricati direttamente all'interno dei cassoni stagni dei camion che provvederanno poi a trasportare e depositare i materiali di risulta all'interno di vasche impermeabili esistenti all'interno del terrapieno dello Yard ex-Belleli.

Tutti gli scavi e demolizioni subacquee dovranno essere effettuati secondo le procedure indicate nel progetto, mettendo in atto tutti gli accorgimenti al fine di evitare la risospensione degli eventuali materiali fini nella colonna d'acqua e l'intorbidimento delle acque marine. Per tutta la durata dei lavori di scavo, demolizione, dragaggio etc. l'Impresa dovrà delimitare le aree interessate dagli scavi e dai dragaggi con panne galleggianti dotate di gonne così da evitare la dispersione dei materiali fini e l'intorbidimento delle acque marine.

Art. 41

DESTINAZIONE DEI MATERIALI SCAVATI

Il materiale scavato deve essere scaricato a terra all'interno di vasche impermeabili esistenti all'interno del terrapieno dello Yard ex-Belleli. In particolare la draga, dopo aver completato il riempimento del pozzo con materiali con contenuti di inquinanti omogenei, dovrà ormeggiare a fianco dei limiti del terrapieno dello Yard ex-Belleli ad una struttura provvisoria da realizzare a cura e spese dell'impresa appaltatrice, e scaricare il materiale di risulta dei dragaggi all'interno dei cassoni stagni dei camion che effettueranno il trasporto e lo scarico del suddetto materiale nelle vasche impermeabili esistenti. I materiali con contenuti di inquinanti superiori al 90% dei limiti della colonna B, tabella 1, allegato 1 al D.M. 471/99 ed i materiali con contenuti di inquinanti inferiori ai suddetti limiti ma superiori ai limiti di intervento dovranno essere dragati separatamente e conferiti in due diverse vasche così da impedire la contaminazione dei sedimenti meno inquinati.

Le aree a terra dove avviene lo scarico del materiale nei cassoni stagni dei camion da parte della draga dovranno essere adeguatamente confinate con new-jerse e/o arginelli in terra e impermeabilizzate per mezzo di geomembrana così da impedire la dispersione del materiale eventualmente fuoriuscito durante le suddette operazioni di scarico.

I sedimenti immessi nelle vasche dovranno essere opportunamente distribuiti al loro interno così da consentire una corretta occupazione dei volumi disponibili.

L'impresa, in aggiunta agli oneri ed obblighi indicati nei successivi articoli, deve recingere e segnalare opportunamente le zone di colmata, curando altresì la manutenzione degli argini di contenimento in corso d'opera fino al collaudo.

Art. 42

LAVORI EVENTUALI NON PREVISTI

Per l'esecuzione di categorie di lavoro non previste e per le quali non siano stati convenuti i relativi prezzi, o si procederà al concordamento dei nuovi prezzi con le norme degli articoli 21 e 22 del Regolamento 25 maggio 1895, n. 350, ovvero si provvederà in economia con operai, mezzi d'opera e provviste forniti dall'Appaltatore (a norma dell'art. 19 dello stesso Regolamento) o da terzi. In tale ultimo caso l'Appaltatore, a richiesta della Direzione, dovrà effettuare i relativi pagamenti, sull'importo dei quali sarà corrisposto l'interesse del 6% all'anno, secondo le disposizioni dell'art. 28 del Capitolato generale.

Gli operai forniti per le opere in economia dovranno essere idonei ai lavori da eseguirsi e provvisti dei necessari attrezzi.

Le macchine ed attrezzi dati a noleggio dovranno essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento.

Saranno a carico dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine e le eventuali riparazioni, in modo che essi siano sempre in buono stato di servizio.

I mezzi di trasporto per i lavori in economia dovranno essere forniti in pieno stato di efficienza.

CAPITOLO VII

NORME PER LA MISURAZIONE E VALUTAZIONE DEI LAVORI

Art. 43 NORME GENERALI

I prezzi contrattuali al netto del ribasso d'asta od aumento contrattuale sono comprensivi di tutti gli oneri generali e speciali specificati negli atti contrattuali e nel presente Capitolato ed ogni altro onere che, pur se non esplicitamente richiamato, deve intendersi consequenziale nella esecuzione e necessario per dare il lavoro completo a perfetta regola d'arte.

Nei prezzi contrattuali sono, dunque, compensate tutte le spese principali ed accessorie, le forniture, i consumi, la mano d'opera, il carico, il trasporto e lo scarico, ogni lavorazione e magistero per dare i lavori ultimati nel modo prescritto, le spese generali e l'utile dell'Appaltatore. Nei prezzi contrattuali sono compensate anche tutte le spese attinenti gli apprestamenti e le attrezzature da attuare per garantire, per tutta la durata dei lavori, il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori ai sensi della normativa vigente.

L'Appaltatore dovrà presentarsi, a richiesta della Direzione dei lavori, ai sopralluoghi che la stessa ritenga opportuno per le misurazioni dei lavori ed in ogni caso l'Appaltatore stesso potrà assumere l'iniziativa per le necessarie verifiche quando ritenga che l'accertamento non sia più possibile con il progredire del lavoro.

Per tutte le opere oggetto dell'appalto le varie quantità di lavoro saranno determinate con misure geometriche o a numero o a peso in relazione a quanto previsto nell'Elenco dei prezzi.

Art. 44 ESCAVO

L'escavo dei fondali, compensato a corpo, è stato valutato a volume tramite il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei rilievi batimetrici di 1ª e 2ª pianta, che sarà onere dell'impresa eseguire. I rilievi batimetrici saranno utilizzati anche per verificare la rispondenza dello scavo rispetto alle sezioni di progetto.

I fondali dovranno essere rilevati in contraddittorio con ecoscandaglio acustico (preventivamente tarato) operando con natanti adeguati secondo rotte (opportunamente georeferenziate con tecnica RTK tradizionale o DGPS). L'interasse delle sezioni e dei punti di rilievo lungo ogni rotta dovranno essere sufficienti a rappresentare l'esatta configurazione dei fondali. Le sezioni di prima e seconda pianta dovranno essere eseguite alle medesime progressive.

Per quanto riguarda la profondità di scavo, è ammessa una tolleranza, oltre la quota di scavo, di 10 cm rispetto a quella fissata in progetto. Tale maggior scavo non verrà compensato. Non sono ammesse quote di scavo al di sopra di quelle di progetto.

Art. 45 CONFERIMENTO DEL MATERIALE A TERRA NELLE VASCHE IMPERMEABILI

In conferimento del materiale dragato nelle vasche impermeabili esistenti all'interno del terrapieno dello yard ex-Belleli, compensato a corpo, è stato valutato a volume tramite il metodo delle sezioni ragguagliate sulla base dei rilievi topografici di 1ª e 2ª pianta, che sarà onere dell'impresa eseguire.

Nel compenso sono inclusi anche gli oneri per la delimitazione dell'area di scarico a terra, la realizzazione delle piste provvisorie necessarie per consentire l'ingresso dei camion che effettuano la movimentazione nelle vasche e la loro rimozione dopo l'ultimazione dei lavori, la movimentazione del materiale all'interno delle vasche per consentire una ottimale occupazione dei volumi disponibili, la pulizia delle vie percorse dai camion e dell'area di scarico a terra, e tutti gli oneri, forniture e magisteri per dare il lavoro finito a perfetta regola d'arte.

CAPITOLO VIII

ELENCO PREZZI

Art. 46

ELENCO DELLE CATEGORIE DI LAVORAZIONE IN BASE ALLE QUALI SARANNO PAGATI I LAVORI A CORPO

I prezzi in base ai quali saranno compensate le categorie di lavori a corpo e a misura saranno quelli indicati nell'elenco che segue dedotti del ribasso d'asta

L'Amministrazione ritiene in via assoluta che l'Appaltatore, prima di adire all'appalto, abbia diligentemente visitato la località e si sia reso esatto conto dei lavori da eseguire, dei luoghi e delle cave per l'estrazione dei materiali tutti occorrenti, come e dove si possa provvedere l'acqua, delle distanze, dei mezzi di trasporto e di ogni cosa che possa occorrere per dare i lavori tutti eseguiti a regola d'arte, e secondo le prescrizioni del presente Capitolato Speciale.

In conseguenza i prezzi che saranno indicati dall'Impresa e sotto le condizioni tutte del contratto del presente Capitolato Speciale, si intendono, senza restrizione alcuna, accettata dall'Impresa come remunerativi di ogni spesa generale e particolare, inclusi i costi per la sicurezza al D.L 494/96, in quanto essi comprendono:

- a) per i materiali: ogni spesa per la fornitura, trasporto, dazi, cali, perdite, sprechi, ecc., nessuna eccettuata, per darli pronti all'impiego a pie' d'opera in qualsiasi punto del lavoro, anche se fuori strada;
- b) per gli operai e mezzi d'opera: ogni spesa per fornire i medesimi di attrezzi e utensili del mestiere;
- c) per i noli: ogni spesa per dare a pie' d'opera i macchinari e mezzi d'opera pronti al loro uso, come ogni accessorio, ecc., tutto come sopra;
- d) per i lavori a corpo: tutte le spese per mezzi d'opera, assicurazioni di ogni specie; tutte le forniture occorrenti e loro lavorazione ed impiego, indennità di cave, di passaggi, di depositi, di cantiere, di occupazioni temporanee e diverse; mezzi d'opera provvisionali, nessuno escluso, carichi, trasporti e scarichi in ascesa o discesa, ecc., e quanto occorre per dare il lavoro compiuto a perfetta regola d'arte, intendendosi nei prezzi stessi compreso ogni compenso per gli oneri tutti che l'Impresa dovrà sostenere a tale scopo.

I prezzi indicati dall'Impresa, sotto le condizioni tutte del contratto e del presente Capitolato Speciale, si intendono dunque accettati dall'Appaltatore, in base a calcoli di sua convenienza, a tutto suo rischio e pericolo e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità, anche di forza maggiore o straordinaria, per tutta la durata dell'appalto, salvo l'osservanza delle vigenti disposizioni di legge sulla revisione dei prezzi di appalto, convenendosi che all'eventuale revisione dei prezzi si provvederà a seconda delle norme e con modalità in vigore al momento in cui si effettuerà la revisione stessa.

Con la firma del contratto, l'Appaltatore riconosce esplicitamente che nella determinazione dei prezzi l'Amministrazione appaltante ha tenuto conto di quanto può occorrere per eseguire ogni singolo lavoro compiuto ed a regola d'arte, incluso il di lui beneficio.

1) RIMOZIONE SUBACQUEA DEL SEDIME CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI SUPERIORI AL 90% DEI LIMITI DELLA COLONNA B, TABELLA 1, ALLEGATO 1 DEL D.M. 471/99

Rimozione subacquea di 2545,50 m³ di sedime con concentrazioni di inquinanti superiori al 90% dei limiti della colonna B, tabella 1, allegato 1 del D.M. 471/99 costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie e/o debolmente compatti fino alle profondità indicate nelle tavole di progetto eseguito con draga meccanica attrezzata con benna stagna e pozzo di carico a tenuta stagna, dotato di sistema di ormeggio con pali e dispositivo di localizzazione di precisione, compreso l'onere dello scarico del materiale nei cassoni a tenuta stagna dei cassoni che devono effettuare il trasporto e lo scarico del materiale nelle vasche di contenimento a terra, compreso l'onere per la realizzazione di eventuali opere provvisionali necessarie per l'esecuzione del suddetto scarico nei cassoni dei camion, compresi gli oneri per la delimitazione delle aree di intervento per mezzo di panne di contenimento galleggianti dotate di gonne impermeabili di PVC. Compresa la ricerca di masse metalliche per la bonifica da ordigni esplosivi e/o residuati bellici interrati dei fondali nelle aree indicate nelle tavole di progetto eseguiti fino alla profondità massima di escavo secondo le normative previste dal Capitolato Speciale del Ministero della Difesa, compreso i trasporti delle attrezzature, le trasferte delle maestranze, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti e la sorveglianza: di profondità mediante ricerca, nonché tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Totale rimozione subacquea sedime con concentrazioni di inquinanti > 90% colonna B Euro 25.633,19 pari al 18,88% dell'importo dei lavori a corpo

2) RIMOZIONE SUBACQUEA DEL SEDIME CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI INFERIORI AL 90% DEI LIMITI DELLA COLONNA B, TABELLA 1, ALLEGATO 1 DEL D.M. 471/99

Rimozione subacquea di 7848,33 m³ di sedime con concentrazioni di inquinanti inferiori al 90% dei limiti della colonna B, tabella 1, allegato 1 del D.M. 471/99 costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie e/o debolmente compatti fino alle profondità indicate nelle tavole di progetto eseguito con draga meccanica attrezzata con benna stagna e pozzo di carico a tenuta stagna, dotato di sistema di ormeggio con pali e dispositivo di localizzazione di precisione, compreso l'onere dello scarico del materiale nei cassoni a tenuta stagna dei cassoni che devono effettuare il trasporto e lo scarico del materiale nelle vasche di contenimento a terra, compreso l'onere per la realizzazione di eventuali opere provvisorie necessarie per l'esecuzione del suddetto scarico nei cassoni dei camion, compresi gli oneri per la delimitazione delle aree di intervento per mezzo di panne di contenimento galleggianti dotate di gonne impermeabili di PVC. Compresa la ricerca di masse metalliche per la bonifica da ordigni esplosivi e/o residuati bellici interrati dei fondali nelle aree indicate nelle tavole di progetto eseguiti fino alla profondità massima di escavo secondo le normative previste dal Capitolato Speciale del Ministero della Difesa, compreso i trasporti delle attrezzature, le trasferte delle maestranze, la segnalazione di eventuali ritrovamenti alle autorità competenti e la sorveglianza: di profondità mediante ricerca, nonché tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Totale rimozione subacquea sedime con concentrazioni di inquinanti < 90% colonna B Euro 79.032,68 pari al 57,96% dell'importo dei lavori a corpo

3) CONFERIMENTO DEL SEDIME CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI SUPERIORI AL 90% DEI LIMITI DELLA COLONNA B, TABELLA 1, ALLEGATO 1 DEL D.M. 471/99 IN VASCA DI CONTENIMENTO A TERRA IMPERMEABILE

Conferimento di 7848,33 m³ di sedime con concentrazioni di inquinanti inferiori al 90% dei limiti della colonna B, tabella 1, allegato 1 del D.M. 471/99 costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie e/o debolmente compatti in vasca di contenimento a terra impermeabile esistente all'interno del terrapieno dello yard ex-Belleli da effettuarsi mediante camion con cassone a tenuta stagna, compresi gli oneri per la delimitazione dell'area dove la draga scarica il sedime dragato nei cassoni dei camion da effettuarsi con new-jersey e teli di geomembrana, per la realizzazione delle piste provvisorie necessarie per consentire l'ingresso dei camion che effettuano la movimentazione nelle vasche e la loro rimozione dopo l'ultimazione dei lavori, per la movimentazione del materiale all'interno delle vasche per consentire una ottimale occupazione dei volumi disponibili, per la pulizia delle vie percorse dai camion e dell'area di scarico a terra, nonché tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Totale conferimento in vasca di contenimento del sedime con concentrazioni di inquinanti < 90% colonna B Euro 7.763,78 pari al 5,69% dell'importo dei lavori a corpo

4) CONFERIMENTO DEL SEDIME CON CONCENTRAZIONI DI INQUINANTI SUPERIORI AL 90% DEI LIMITI DELLA COLONNA B, TABELLA 1, ALLEGATO 1 DEL D.M. 471/99 IN VASCA DI CONTENIMENTO A TERRA IMPERMEABILE

Conferimento di 2545,50 m³ di sedime con concentrazioni di inquinanti superiori al 90% dei limiti della colonna B, tabella 1, allegato 1 del D.M. 471/99 costituiti da materiali sciolti quali fango, limi, argille, sabbie e ghiaie e/o debolmente compatti in vasca di contenimento a terra impermeabile esistente all'interno del terrapieno dello yard ex-Belleli da effettuarsi mediante camion con cassone a tenuta stagna, compresi gli oneri per la delimitazione dell'area dove la draga scarica il sedime dragato nei cassoni dei camion da effettuarsi con new-jersey e teli di geomembrana, per la realizzazione delle piste provvisorie necessarie per consentire l'ingresso dei camion che effettuano la movimentazione nelle vasche e la loro rimozione dopo l'ultimazione dei lavori, per la movimentazione del materiale all'interno delle vasche per consentire una ottimale occupazione dei volumi disponibili, per la pulizia delle vie percorse dai camion e dell'area di scarico a terra, nonché tutto quanto altro occorra per dare il lavoro compiuto a regola d'arte.

Totale conferimento in vasca di contenimento del sedime con concentrazioni di inquinanti > 90% colonna B Euro 23.937,41 pari al 17,55% dell'importo dei lavori a corpo